Riunione del 9 maggio 2014

COMUNICATO UFFCIALE N. 4 DEL 28 MAGGIO 2014
CORTE FEDERALE FIPAV

Composta da:
Avv. Renato Tobia - Presidente
Avv. Massimo Rosi - Vice Presidente
Avv. Claudio Di Tullio - Componente

RICORSO PROPOSTO DALLA TESSERATA
Marino Alessandra avverso il provvedimento della CAF Sicilia
del 6 Marzo 2014 depositato il 24 Marzo 2014

L'atleta Marino Alessandra proponeva impugnazione al provvedimento della Corte di Appello Federale, sezione distaccata Sicilia, del 24 Marzo 2014 che aveva deciso per il rigetto dell'atto di impugnazione dalla stessa atleta proposto al provvedimento della CTA locale.
I motivi di doglianza sostanzialmente sono due.
Con il primo si eccepiva la violazione o errata applicazione dell'art. 15 e 21 del regolamento giurisdizionale nonché dell'art. 81 stesso regolamento.
Parte ricorrente fonda la motivazione del punto sull'errore che i giudici di primo e secondo grado avrebbero commesso nel non aver ritenuto inammissibili le controdeduzioni presentate dal sodalizio resistente.
L'art. 81 Reg. Giur. prevede l'invio nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, sia alla Commissione di primo grado che alla parte ricorrente, delle controdeduzioni e dei documenti. A dire della ricorrente, tale termine sarebbe perentorio come disciplinato dall'art. 21 punto 7 del Reg. Giurisdizionale, che appunto dichiara perentori tutti i termini previsti dal regolamento.
Poiché il sodalizio A.S.D. G.S. Team Volley ha inviato le proprie controdeduzioni nel termine stabilito solo alla Commissione Tesseramento, la decisione della CAF, che confermava quella della CTA, era viziata da nullità per non aver la stessa dichiarato inammissibili le tardive controdeduzioni.
Con il secondo punto, sostanzialmente riconducibile al primo, la riscorrente affermava che essendo tardive le controdeduzioni, i giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto dichiarare la contumacia del sodalizio ed in conseguenza di ciò accogliere la richiesta di scioglimento del vincolo per disinteresse.
Venivano poi articolati ulteriori motivi di impugnazione riconducibili però al merito della controversia.
Uditi all'udienza i difensori delle parti e le conclusioni del Procuratore federale, la Corte si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminato il primo dei motivi che risulta assorbente rispetto a tutti gli altri.

Il caso di specie è disciplinato dall'art. 81 Reg. Giurisdizionale. Tale articolo al capo 1 e 2 prevede appunto che le controdeduzioni della parte resistente in un procedimento dinanzi alla Commissione tesseramento, debbano essere inviate entro dieci giorni a mezzo lettera raccomandata in due esemplari, di cui il primo alla Commissione ed il secondo al sodalizio.

Nel capo 3 dello stesso articolo, vi è poi l'ulteriore norma che limita all'ipotesi contemplata al capo 1 e 2, le sole disposizioni contenute all'art. 79 commi 2,3,4,5 e 6.

L'art. 79 è quello che disciplina la proposizione del ricorso dinanzi alla CTA e solo in tale articolo, al punto 1, vi è la declaratoria di inammissibilità nel caso in cui la raccomandata non sia inviata nei termini anche alla società sportiva resistente.

Orbene l'esclusione del richiamo al comma 1 dell'art. 79 che il legislatore ha voluto inserire nell'art. 81, fa ben comprendere come non si volesse far discendere dal mancato rispetto del termine di giorni 10 nell'invio delle controdeduzioni alla parte ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità.

Ove parte ricorrente avesse rilevato una lesione del diritto di difesa, ben poteva richiedere un termine per l'esame della documentazione e degli atti.

Per quanto riguarda il richiamo all'art. 21 punto 7, la disciplina in esso contenuta non appare alla fattispecie applicabile. Tale norma ha carattere generale ed il caso di specie deve intendersi disciplinato dalla norma *"speciale*" dell'art. 81 Reg. Giur.

Il termine che deve intendersi perentorio è sicuramente quello dell'invio degli atti alla Commissione, non altrettanto può valere, neppure in via analogica, per quello dell'invio alla controparte visto che lo stesso articolo 81 esclude la pronuncia di inammissibilità, appunto nel parziale richiamo all'art. 79 Reg. Giur.

Per quanto sopra detto il ricorso deve essere respinto e risultando assorbente la pronuncia sul primo motivo, appare inutile l'esame degli altri motivi di doglianza.

PQM

la Corte respinge l'appello proposto dall'atleta, confermando in toto la decisione della Commissione di Appello Federale. Stante il rigetto dell'appello, dispone incamerare la tassa versata.

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia

Roma, 28 MAGGIO 2014